

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-958 del 26/02/2021
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater - LR n. 13/2015 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 31 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA DENOMINATA "CENTRO DIREZIONALE" DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO, CON VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-987 del 26/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 31 – **AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA DENOMINATA "CENTRO DIREZIONALE" DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO**, CON VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione Unica (AU) per impianti/attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è quindi riconducibile per tale istituto alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 01/08/2019 (ns. PG/2019/121486 e PG/2019/121487) da **Porto Intermole Ravenna SpA S.A.P.I.R.** (C.F./P.IVA 00080540396) con sede legale in Comune di Ravenna, Via G.A. Zani n. 1 (di seguito SAPIR), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata denominata "Centro Direzionale" di materiali di dragaggio**, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- ✓ autorizzazione agli scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ✓ nulla osta sull'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;

CONSIDERATI i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. n. 11508 del 11/07/2018, a riscontro del quesito posto da ARPAE SAC di Ravenna in data 16/05/2018 (ns. PGRA/2018/6317), in ordine alla disposizione di cui all'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi che costituisce norma speciale rispetto all'art. 184-ter dello stesso decreto recante disciplina generale per la cessazione della qualifica di rifiuto, indicandone le condizioni specifiche per i materiali di dragaggio sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata;

VISTI i requisiti e le condizioni normativamente previsti dall'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto tra cui, in particolare, la certezza dei siti di destinazione per l'utilizzo diretto dei materiali di dragaggio, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;

RICHIAMATA la delibera n. 1 del 28/02/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 12/09/2018, con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) approvava, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo "HUB portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al PRP vigente 2007" - I° fase (1° e 2° stralcio)";

CONSIDERATO che:

- l'istanza di AU poteva intendersi formalmente completa e correttamente presentata in data 01/08/2019 ai fini dell'avvio del procedimento, per cui si provvedeva a darne notizia con apposite comunicazioni ns. PG/2019/130549 del 22/08/2019 e ns. PG/2019/136266 del 04/09/2019;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- si tratta dello svuotamento della cassa di colmata denominata "Centro Direzionale" sita nella zona portuale di Ravenna tra via Trieste, via Classicana e via Zani, contenente 308.078 m³ di materiali di dragaggio qualificati come rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 170506 (corrispondenti ad un quantitativo pari a circa 492.925 tonnellate) che si intende sottoporre, previa funzionale messa in riserva R13, ad operazioni di recupero R5 in cassa di colmata consistenti in attività di scavo/movimentazione per successivo controllo analitico in cumuli delle caratteristiche qualitative dei materiali di dragaggio ai fini del loro utilizzo come materiali di riempimento, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui si individua l'area *Logistica 2 (L2)* sita a Est della via Classicana a Ravenna, confinante a Nord con via Trieste e a Sud con via Canale Molinetto, quale sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio; in particolare:
 - ✓ area logistica L2 - comparto Nord per il conferimento dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, stimati pari a 224.280 m³;
 - ✓ area logistica L2 - comparto Sud o duna triangolare per il conferimento dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, stimati pari a 83.798 m³;
- nella sua configurazione attuale, la cassa di colmata Centro Direzionale che insiste su un'area di proprietà SAPIR, occupando una superficie di circa 113.701 m², è costituita da un bacino delimitato da argini di altezza variabile (7-7,50 m slmm) ed è dotata di un dispositivo di scarico delle acque reflue inattivo e non collegato ad alcun recettore. Gli argini sono realizzati in materiale eterogeneo prevalentemente coesivo, a sezione trapezoidale, rivestiti internamente da teli in materiale plastico;
- avendo a riferimento i limiti di cui alla Tabella 1 - colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al fine di verificare l'assenza di contaminazione, nell'ambito delle caratterizzazioni in banco dei rifiuti attualmente contenuti in cassa di colmata risulta altresì condotta, con esito positivo, la caratterizzazione del fondo scavo;
- il progetto definitivo "HUB portuale di Ravenna" approvato con delibera CIPE n. 1/2018 prevede l'utilizzo di un'unica vasca di sedimentazione (denominata "Nadep Interna e Centrale"), diversa dalla cassa di colmata Centro Direzionale oggetto della suddetta istanza di AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che tuttavia era presente nel progetto preliminare approvato con delibera CIPE n. 98 del 26/10/2012 con la denominazione "cassa di colmata B". Nel corso del procedimento di approvazione del progetto definitivo "HUB portuale di Ravenna" si verificavano circostanze che determinarono l'indisponibilità di alcune aree. In particolare, in relazione alla loro sopravvenuta indisponibilità, in fase di

progettazione definitiva si rinunciava ad alcuni depositi provvisori, tra cui la cassa di colmata Centro Direzionale, già prevista nel progetto preliminare approvato con delibera CIPE n. 98/2012 e inclusa fra le opere oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto VIA n. 6 del 20/01/2012;

- il sito di destinazione finale individuato (area logistica L2) è oggetto di esproprio da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale per l'attuazione del progetto "HUB portuale di Ravenna". In tal senso, la conformità urbanistica delle operazioni di conferimento nell'area *Logistica 2* dei materiali di dragaggio all'esito delle operazioni di recupero in cassa di colmata oggetto della presente AU deriva dalla rispondenza alle previsioni del progetto "*HUB portuale di Ravenna*" la cui approvazione con delibera CIPE n. 1/2018 ha determinato una specifica variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, recepita dal Comune di Ravenna con deliberazione di Giunta Comunale PV204 del 30/04/2019;
- non prevedendo alcun tipo di installazione, sia essa mobile che fissa, riconducibile alla fattispecie di "impianto" (quali ad esempio vagliatori, frantoi, mulini, ecc.), le operazioni di recupero R13-R5 dei rifiuti non pericolosi in questione possono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla LR n. 4/2018 come ribadito, per analogo caso di specie, dalla competente Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (ns. PG/2019/36575);
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi (CdS) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si riuniva in data 30/09/2019, a seguito della convocazione inoltrata con note ns. PG/2019/130549 del 22/08/2019 e ns. PG/2019/136266 del 04/09/2019 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento da cui emergeva, oltre alla necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, l'incompatibilità manifestata dal Comune di Ravenna dell'intervento proposto con la strumentazione urbanistica comunale vigente che non ammette attività di recupero di rifiuti non pericolosi nella cassa di colmata in questione;
 - ✓ in data 11/11/2019 il proponente presentava a titolo volontario una nuova ipotesi progettuale (ns. PG/2019/174814) contenente un diverso sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio in esito alle operazioni di recupero in cassa di colmata "Centro Direzionale" in oggetto (area *Logistica 1*, anziché *Logistica 2* come inizialmente proposto), nonché la variazione del recapito finale degli scarichi idrici (in acque superficiali, anziché in pubblica fognatura come inizialmente proposto), per cui si provvedeva a riconvocare la Conferenza dei Servizi per il giorno 16/12/2019 (ns. PG/2019/180315 del 22/11/2019).

Tale riunione veniva poi annullata (ns. PG/2020/191867 del 13/12/2019) alla luce della comunicazione presentata dal proponente in data 11/12/2019 (ns. PG/2019/190565) che confermava l'ipotesi di allocazione definitiva dei materiali di dragaggio inizialmente proposta e dedotta in CdS (area *Logistica 2*), manifestando al contempo l'intenzione di avanzare proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
 - ✓ avvalendosi degli esiti della prima riunione della CdS, sussisteva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta al proponente in data 17/01/2020 (ns. PG/2020/7304);
 - ✓ alla luce degli elementi emersi in fase istruttoria, i termini del procedimento venivano interrotti e riprendevano a decorrere per intero dalla presentazione da parte del proponente in data 10/02/2020 delle integrazioni documentali, comprensive del documento di VAS-VALSAT relativo alla variante urbanistica da formarsi nell'ambito del presente procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - ✓ con nota ns. PG/2020/29716 del 25/02/2020 veniva riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 24/03/2020, poi rinviata al 27/05/2020 (ns. PG/2020/41341, ns. PG/2020/59775) e successivamente annullata in attesa dell'esito della fase di deposito e pubblicazione prevista per la variante urbanistica (ns. PG/2020/68756), su cui non perveniva alcuna osservazione come attestato dal Comune di Ravenna – Servizio progettazione e Gestione urbanistica in data 28/07/2020 (ns. PG/2020/109214);
 - ✓ assolti dal Comune di Ravenna gli obblighi di deposito e pubblicazione ai fini della variante urbanistica e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS/ValSAT), in data 26/08/2020 si riuniva la Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona e telematica con nota ns. PG/2020/112471, da cui emergeva la necessità di acquisire integrazioni ai fini istruttori, richiesti al proponente in data 01/10/2020 (ns. PG/2020/140599) con sospensione dei termini del procedimento;

- ✓ a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa in data 05/10/2020 (ns. PG/2020/142612) con riavvio dei termini del procedimento, in data 10/11/2020 si teneva la seduta conclusiva della CdS convocata in modalità sincrona e telematica con nota ns. PG/2020/147382, che terminava i propri lavori con l'unanime consenso ai fini del rilascio dell'AU, fatta salva la necessità di alcuni chiarimenti/specificazioni documentali che il nuovo soggetto proponente AdSP forniva a titolo volontario in data 13/11/2020 (ns. PG/2020/165081) e in data 05/02/2021 (ns. PG/2021/18855) alla luce di quanto emerso in sede di CdS;
- ✓ acquisito nell'ambito dei lavori della CdS l'assenso dei soggetti ambientalmente competenti ai fini della valutazione ambientale (Valsat), la Provincia di Ravenna poteva procedere con l'iter per l'espressione del parere sulla compatibilità ambientale (Valsat) della variante alla pianificazione urbanistica comunale da formarsi nell'ambito del presente procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- facendo seguito all'intenzione manifestata nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi, in data 10/11/2020 l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale** (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31 chiedeva di subentrare a SAPIR nel procedimento di rilascio dell'AU in oggetto, in qualità di detentore dei rifiuti contenuti nella cassa di colmata Centro Direzionale, a seguito dell'assunzione in locazione con contratto sottoscritto in data 05/11/2020, registrato in data 09/11/2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna al n. 007607 – serie 3T e codice identificativo TGZ20T007607000VD (ns. PG/2020/162357);
- oltre a SAPIR richiedente l'autorizzazione, alla Conferenza dei Servizi partecipava anche AdSP inizialmente in qualità di soggetto interessato per il progetto HUB portuale di Ravenna;
- allo stato degli atti a disposizione, l'istanza di AU è comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ✓ autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - ✓ nulla osta sull'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;
 con proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali;
- il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*;
- la proposta di variante urbanistica connessa al rilascio della presente AU è limitata all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nella cassa di colmata in oggetto, lasciando inalterata la destinazione finale assegnata all'area dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, per cui risulta acquisito il parere favorevole del Comune di Ravenna espresso con deliberazione del Consiglio Comunale PV 85 del 15/09/2020, PG n. 167780/2020;
- pur ricadendo all'esterno delle perimetrazioni delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e dei Siti Rete Natura 2000, data la vicinanza della cassa di colmata in oggetto al SIC-ZPS IT4070006 *“Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”*, risulta comunque espletata la procedura di valutazione di incidenza per cui veniva coinvolta nel procedimento, per quanto di competenza, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna;
- per la cassa di colmata Centro Direzionale oggetto di svuotamento, non si rilevano interferenze con il reticolo di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse, come confermato dal Consorzio di Bonifica della Romagna, coinvolto nel procedimento;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti atti di assenso:
 - ✓ parere favorevole espresso in data 12/03/2020 dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2020/40092), come confermato in data 06/11/2020 (ns. PG/2020/160982);
 - ✓ pre-valutazione di incidenza positiva della Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna (ns. PG/2020/42627 del 18/03/2020);
 - ✓ parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2021/6223 del 15/01/2021);
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna per tutti gli aspetti di propria competenza (ns. PG/2020/161401 del 09/11/2020).

In data 17/12/2020 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna comprensiva di parere sulla Valutazione Ambientale Strategica (ns. PG/2020/183903), a riscontro della richiesta di supporto tecnico ns. PG/2020/69463 del 12/05/2020;

- ritenendo acquisito il silenzio-assenso da parte dell'AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica, risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- in merito alla variante urbanistica da formarsi nell'ambito del presente procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e relativa sostenibilità ambientale Valsat, veniva acquisito l'assenso della Provincia di Ravenna espresso con Atto del Presidente n. 7 del 25/01/2021 (ns. PG/2021/11148);

PRESO ATTO che:

- l'area su cui insiste la cassa di colmata Centro Direzionale è assunta in locazione da AdSP, così da avere a disposizione un'ulteriore cassa di colmata per il deposito provvisorio dei nuovi materiali di dragaggio, a seguito dello svuotamento dai rifiuti costituiti dai materiali di dragaggio attualmente contenuti oggetto della presente AU, per l'attuazione del progetto "*HUB portuale di Ravenna*";
- gli argini della cassa di colmata Centro Direzionale non sono oggetto di istanza di AU, in previsione del ripristino esecutivo e funzionale della cassa di colmata per l'attuazione del progetto "*HUB portuale di Ravenna*";
- ai sensi dell'art. 1, comma 15 del DL n. 32 del 18/04/2019, convertito con Legge n. 55 del 14/06/2019 e successivamente modificato con DL n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, "*le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato [...]*". L'aggiunta di tale cassa di colmata costituisce variante al progetto definitivo "*HUB portuale di Ravenna*" approvato con delibera CIPE n. 1/2018 che, come dichiarato da AdSP, rispetta il prescritto limite del 50%, per cui soggetta alla sola approvazione da parte di AdSP;

RILEVATO che, allo stato degli atti a disposizione:

- risulta conclusa la procedura di esproprio a cui era soggetta l'area *Logistica 2* per quanto previsto dalla delibera CIPE n. 1/2018, per cui tutte le particelle interessate dalla procedura espropriativa di tale area sono state volturate al Pubblico Demanio dello Stato ramo Marina Mercantile, in gestione e amministrazione dell'AdSP. Risulta pertanto acquisito da parte di AdSP il titolo di disponibilità dell'area *Logistica 2* individuata quale sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero in cassa di colmata Centro Direzionale oggetto della presente AU;
- la conformità urbanistica delle operazioni di conferimento nell'area *Logistica 2* dei materiali di dragaggio all'esito delle operazioni di recupero in cassa di colmata oggetto della presente AU è condizionata dal fatto che tali operazioni avvengano nell'ambito dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica inserita nel progetto "*HUB Portuale di Ravenna*" che, come opera pubblica rientrante nel "Capo IV – Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, Sezione I – Infrastrutture e insediamenti produttivi" ha ottenuto la determinazione "ad ogni fine urbanistico ed edilizio" dell'intesa Stato-Regione relativa alla sua "localizzazione" nonché "l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati", ai sensi dell'art. 166, comma 7) dell'allora vigente D.Lgs n. 163/2006;

ATTESO il riscontro alle prescrizioni di cui alla Parte Prima dell'Allegato 1 alla delibera CIPE n. 1/2018 sopra richiamata, da ottemperare in fase di progettazione esecutiva e durante l'esecuzione dei lavori (fase di cantiere);

CONSIDERATO che la richiedente AdSP si configura soggetto pubblico ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 159/2011, per cui opera la clausola di esonero dall'obbligo di richiedere la documentazione antimafia;

RITENUTO che, avvalendosi degli esiti istruttori già acquisiti in merito all'istanza autorizzativa avanzata da SAPIR, sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi a favore di AdSP per l'esercizio in variante agli strumenti urbanistici comunali delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in oggetto, commisurandone la durata alla tempistica prevista per il completamento dell'attività stimata pari a circa 48 mesi, pertanto inferiore alla validità dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (10 anni);

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CHIARITO con *Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 23* che "il recupero dei materiali di dragaggio in casse di colmata in area portuale è comunque soggetto ad una fideiussione determinata con l'autorizzazione in coerenza con quanto previsto per i ripristini ambientali";

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

RICHIAMATA altresì la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio in cassa di colmata oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 con i chiarimenti di cui alla LR n. 23/2019 e le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti di questa Agenzia e precisamente:

- entità complessiva dell'intervento: 308.078 m³ di rifiuti non pericolosi
- superficie complessiva dell'intervento: 113.701 m²
(corrispondente alla superficie occupata dalla cassa di colmata Centro Direzionale)
- calcolo importo garanzia finanziaria: 308.078 m³ x 10,00 €/m³ + 113.701 m² x 2,00 €/m² = 3.308.182,00 € → (-40%) = 1.984.909,20 €

nella considerazione che AdSP risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SU proposta del responsabile del procedimento del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna individuato per la pratica SinaDoc n. 6426/2020:

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale** (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31, l'**Autorizzazione Unica (AU)** per l'esercizio, in variante agli strumenti urbanistici comunali, di operazioni di **recupero (R13-R5) in cassa di colmata Centro Direzionale di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - nulla osta sull'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate.

2. Di dare atto che la presente AU costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali che cesserà di avere efficacia al termine della validità dell'AU stessa e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nella cassa di colmata Centro Direzionale in variante agli strumenti urbanistici comunali è limitata ai contenuti e alla durata della presente AU;
3. DI SUBORDINARE l'efficacia della presente AU per l'esercizio delle **operazioni di recupero R5** in cassa di colmata Centro Direzionale dei materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alle seguenti condizioni:
 - 3.a) Approvazione del progetto esecutivo "*HUB portuale di Ravenna*", con la variante da apportare al progetto definitivo approvato con delibera CIPE n. 1/2018 per l'aggiunta della cassa di colmata in oggetto, previa Verifica di Attuazione ex art. 185, commi 6) e 7) del D.Lgs n. 163/2006;
 - 3.b) Le operazioni di conferimento nell'area *Logistica 2* dei materiali di dragaggio all'esito delle operazioni di recupero in cassa di colmata oggetto della presente AU potranno avere luogo solamente nell'ambito delle procedure amministrative, progettuali ed esecutive previste dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle altre vigenti norme per la realizzazione dell'opera pubblica (piattaforma logistica), verificando la compatibilità dei materiali riportati per il riempimento delle aree rispetto alla destinazione finale delle aree stesse come individuate nel progetto definitivo della piattaforma logistica.

Al riguardo, si rammenta che lo sviluppo della piattaforma logistica dovrà inevitabilmente tener conto e integrarsi con il contesto esistente, in termini sia di inserimento paesaggistico (mitigazione di impatti visivi, definizione dei margini, differenze altimetriche), sia di adeguamento strutturale, con riferimento all'intero ambito portuale. In tal senso, la progettazione definitiva della piattaforma logistica dovrà contemplare a livello territoriale sia gli opportuni adeguamenti al sistema della viabilità e della mobilità, tenendo conto delle infrastrutture di progetto (quali il Bypass e il sistema ferroviario), sia la realizzazione della rete dei sottoservizi e relativi impianti (in particolare eventuali adeguamenti al sistema depurativo fognario), anche definendo gli aspetti patrimoniali e gestionali delle infrastrutture stesse;
 - 3.c) Prima dell'esecuzione delle operazioni di conferimento nell'area *Logistica 2* dei materiali di dragaggio all'esito delle operazioni di recupero in cassa di colmata oggetto della presente AU, andranno altresì valutate le eventuali interferenze tra la rete di bonifica / impianti di irrigazione consorziali presenti in zona; in prossimità del sito di destinazione finale si segnala infatti la presenza dello scolo consorziale Vitalaccia e delle condotte irrigue interrato (ghisa sferoidale) dell'impianto irriguo consorziale denominato "Canale della Gabbia" avente pressione nominale pari a 6,5 bar. Lo scolo Vitalaccia è classificato come canale "principale" la cui fascia di rispetto misura 10 m, sia in destra, sia in sinistra idraulica. Le condotte irrigue dell'impianto Canale della Gabbia impongono, sui terreni attraversati, una servitù di acquedotto avente larghezza complessiva di 5,00 m (2,50 m + 2,50 m coassiali rispetto all'asse della condotta).

L'esecuzione di eventuali interventi all'interno di tali fasce di rispetto e zone di servitù dovrà avvenire nel rispetto delle distanze minime regolamentari indicate negli Allegati Tecnici del Regolamento di Polizia Idraulica consorziale vigente e nel Regolamento Irriguo consorziale vigente, nonché previo rilascio di regolari autorizzazioni consorziali;
4. Di vincolare l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti in oggetto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente AU;
5. Di precisare che, ai fini dell'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in cassa di colmata, sono altresì autorizzati:
 - lo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a rispettare le specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato B**), parte integrante e sostanziale della presente AU;
 - le emissioni in atmosfera diffuse ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a rispettare le specifiche condizioni e prescrizioni impartite nell'**Allegato C**), parte integrante e sostanziale della presente AU;

6. Di precisare altresì che gli argini della cassa di colmata Centro Direzionale non sono oggetto della presente AU, in previsione del ripristino esecutivo e funzionale della cassa di colmata per l'attuazione del progetto "HUB portuale di Ravenna";
7. Di concedere la presente AU fino al **30/06/2025**, salvo eventuale proroga da richiedere, debitamente motivata, ad ARPAE SAC di Ravenna almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
8. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data di rilascio della presente AU, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **1.984.909,20 €** secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3.), l'efficacia dell'AU rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna.

Presso la sede operativa delle operazioni di recupero dei rifiuti in cassa di colmata, unitamente all'AU, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

9. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
10. Di stabilire che eventuali modifiche da apportare alle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU, anche a seguito dei previsti passaggi di Verifica di Ottemperanza da espletare presso il MATTM relativi al progetto "HUB portuale di Ravenna", devono essere preventivamente comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare, costituiscono modifica sostanziale eventuali varianti di esercizio per cui l'attività non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata;
11. Di dare atto che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
12. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Copia della presente AU è altresì trasmessa alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA, in quanto ente vigilante sull'ottemperanza di parte delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla delibera CIPE n. 1/2018;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Stefano Renato de Donato

GESTIONE DEI RIFIUTI
(artt. 208 e 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi alle operazioni di **messaggio in riserva (R13)** e **recupero (R5)** nella cassa di colmata Centro Direzionale oggetto della presente AU sono esclusivamente i materiali di dragaggio identificati con codice **EER 170506**, ivi contenuti.
2. Per tale tipologia di rifiuti, la **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** funzionale al successivo recupero (R5) in cassa di colmata è complessivamente fissata pari a **492.925 tonnellate** corrispondenti al volume attualmente contenuto e stimato pari a 308.078 m³ (alla quota di imposta del fondo della cassa di colmata +1.00 m s.l.m.).
3. Le operazioni di recupero **R5** in cassa di colmata, con potenzialità massima giornaliera pari a **1.024 t/d**, consistono in attività di scavo/movimentazione per successivo controllo analitico in cumuli delle caratteristiche qualitative dei materiali di dragaggio ai fini del loro utilizzo, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui si individua l'area *Logistica 2 (L2)* sita a Est della via Classicana a Ravenna (confinante a Nord con via Trieste e a Sud con via Canale Molinetto) quale sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio; in particolare:
 - ✓ area logistica *L2 - comparto Nord* per il conferimento dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, stimati pari a 224.280 m³;
 - ✓ area logistica *L2 - comparto Sud* o duna triangolare per il conferimento dei materiali di dragaggio risultanti conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, stimati pari a 83.798 m³.



4. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi e poter escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero R5 in cassa di colmata destinati all'utilizzo nell'area logistica indicata (*Logistica 2*) devono presentare eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi, ad eccezione del parametro *Cloruri* per cui è concessa deroga fino al valore di 1.100 mg/l.
5. In ogni caso i materiali di dragaggio risultanti, all'esito delle operazioni di recupero R5 in cassa di colmata, non conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi costituiscono rifiuti da destinare al recupero/smaltimento esterno presso impianti autorizzati.
6. I materiali di dragaggio contenuti nella cassa di colmata, a consistenza umida e palabile, sono in condizioni idonee per essere escavati e trasportati. Preliminarmente alle attività di scavo e movimentazione dei materiali di dragaggio, occorre procedere all'allontanamento delle acque presenti all'interno della cassa di colmata, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite per lo scarico in acque superficiali con la presente AU.

7. Per verificare le caratteristiche dei materiali di dragaggio rispetto ai requisiti qualitativi definiti ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i rifiuti escavati saranno posti in cumulo all'interno della cassa di colmata come di seguito indicato.

Seguendo la suddivisione in celle elaborata sulla base delle caratterizzazioni effettuate in banco, lo scavo avverrà per strati orizzontali dello spessore massimo di 1 m, gestendo separatamente il materiale che è risultato ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi (di seguito, per brevità, CSC di Colonna A) e ai limiti di cui alla Tabella 1 - Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi (di seguito, per brevità, CSC di Colonna B).

Lungo i margini di contatto tra zone con materiale conforme alle CSC di Colonna A e zone con materiale conforme alle CSC di Colonna B (come desumibile dalle caratterizzazioni effettuate in banco) verrà mantenuto un franco di sicurezza nel quale il materiale escavato verrà comunque gestito come materiale di Colonna B. Le zone verranno opportunamente segnalate man mano che si procede alle lavorazioni, per evitare errori da parte degli operatori.

La squadra-tipo per la movimentazione dei materiali di dragaggio e per la formazione dei cumuli (di dimensione pari a 50 m x 30 m e altezza pari a circa 2 m) sarà composta da:

- un escavatore/ruspa per lo sbancamento;
- 2 / 4 camion o dumper per il trasporto verso il sito di destinazione finale;
- un escavatore/ruspa per la sistemazione nel sito di destinazione finale.

Si prevede di operare con 1 squadra che effettuerà lo sbancamento dei materiali di dragaggio in cassa di colmata e la sistemazione nel sito di destinazione finale dei cumuli già formati e analizzati.

Per la caratterizzazione dei rifiuti costituiti dai materiali di dragaggio presenti all'interno della cassa di colmata si procederà quindi mediante caratterizzazione in cumulo, ossia mediante prelievo di incrementi dal cumulo escavato per formazione e successiva analisi di un campione medio composito.

Per la definizione della dimensione dei cumuli si fa riferimento alla norma UNI 10802:2013, e in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017.

La norma UNI 10802:2013, mediante riferimento al rapporto tecnico UNI CEN/TR 15310-1, fornisce indicazioni per la determinazione del numero di campioni e di incrementi da prelevare per caratterizzare una determinata popolazione statistica. Tali indicazioni risultano tuttavia di difficile applicabilità e poco utili nei casi, come quello di specie, in cui il materiale è contraddistinto da una buona omogeneità in quanto derivante da un unico processo produttivo (dragaggio dei fondali del Porto di Ravenna).

Ai fini della definizione della procedura di campionamento dei rifiuti, si fa quindi riferimento al rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017 – Rifiuti – Esempio di piani di campionamento per l'applicazione della UNI 10802:2013.

Tale rapporto tecnico, mediante riferimento al rapporto tecnico UNI CEN/TR 15310-1, fornisce infatti esempi applicativi per campionare rifiuti secondo la UNI 10802:2013.

Il rapporto UNI/TR 11682:2017 indica che in caso di rifiuto sufficientemente omogeneo, come nel caso di specie, si può prelevare un campione composito fino a 5.000 m³ di rifiuto, da considerare quale valore massimo. Il rapporto indica inoltre in 20 gli incrementi necessari in caso di campione non omogeneo, valore riducibile a minimo 10 in caso di rifiuto omogeneo, come nel caso di specie.

La caratterizzazione dei fanghi di dragaggio avverrà in accordo con il punto 4.3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, campionamento di fanghi in cumulo, per cui si prevede di:

- Prelevare un campione ogni 3.000 m³ di fanghi.
I cumuli verranno pertanto formati con 3.000 m³ di fanghi; tale dimensione, inferiore al massimo previsto dal rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, viene definita sia per acquisire informazioni di maggiore dettaglio rispetto a quelle acquisibili con cumuli da 5.000 m³, sia per questioni logistiche di movimentazione interne alla cassa di colmata;
- Salvo evidenze per le quali si renda necessario disporre un campionamento puntuale, come indicato al punto 4.3.3 del rapporto tecnico UNI/TR 11682:2017, ogni campione composito sarà formato da n. 20 incrementi prelevati come segue:
 - ✓ n. 10 incrementi prelevati a circa 0,5 m dalla base del cumulo;
 - ✓ n. 6 incrementi prelevati a circa metà altezza del cumulo;
 - ✓ n. 4 incrementi prelevati a circa 1 m dalla sommità del cumulo.Ogni incremento vedrà il prelievo di circa 0,5 kg di materiale, da effettuarsi tramite paletta.
- Dagli incrementi verrà prodotto, per quartatura, il campione finale da sottoporre ad analisi di laboratorio. Si prevede la formazione di 2 campioni per ogni cumulo. Uno dei due campioni verrà utilizzato per l'esecuzione delle previste determinazioni analitiche, mentre il secondo sarà tenuto di riserva per eventuali ulteriori verifiche analitiche. Entrambi i campioni verranno conservati in condizioni e all'interno di contenitori idonei rispetto alle determinazioni analitiche da effettuarsi. Ciascun campione primario verrà identificato mediante l'apposizione di idonea etichetta riportante:

- Data campionamento;
- Cumulo di campionamento.

Per ciascun campione sarà, inoltre, redatto un verbale di campionamento. In seguito al confezionamento su campo, i campioni saranno avviati al laboratorio di riferimento (entro le 48 ore), il quale si occuperà della esecuzione dell'analisi.

Si prevede che per le operazioni di campionamento e analisi saranno necessari circa 15 giorni per ogni cumulo.

8. Alla ricezione dell'esito positivo della caratterizzazione analitica si avrà la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali. Si procederà a tal punto alla trasmissione della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi e il cumulo permarrà in cassa di colmata per 30 giorni prima dell'avvio delle operazioni di conferimento al sito di destinazione finale. Decorso il termine di 30 giorni si darà avvio alle operazioni di carico su camion e conferimento al sito di destinazione finale. Al termine dell'allontanamento del cumulo si ripeteranno le operazioni di escavo e formazione del cumulo.
9. Qualora si determini un lotto con materiale non conforme alle CSC di Colonna B, si asporterà il cumulo e uno strato di 30 cm di franco, il tutto gestito come rifiuto.
10. Il profilo analitico da effettuare su ogni lotto di 3.000 m³ di rifiuti destinato ad essere movimentato dalla cassa di colmata, eseguito sul campione tal quale (mg/kg s.s.), dovrà essere quello effettuato nelle precedenti caratterizzazioni in banco. Le determinazioni sull'eluato del test di cessione (mg/l) dovranno comprendere tutti i parametri previsti dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi.
11. Le operazioni di campionamento dei cumuli dovranno essere comunicate ad ARPAE – ST di Ravenna con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al fine di poter effettuare le opportune attività di vigilanza e controllo.
12. terminate le analisi e verificato il rispetto di quanto previsto dalla normativa ambientale e dalla presente AU, il gestore dovrà inviare i rapporti di prova relativi ai rifiuti di cui al codice EER 170605, a mezzo PEC, ad ARPAE – ST di Ravenna prima di effettuare la movimentazione del lotto relativo.
13. Deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio e recupero in cassa di colmata nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
14. Ai fini di garantire un'adeguata gestione amministrativa e tracciabilità dei materiali di dragaggio da destinare ad utilizzo finale devono essere istituiti:
 - *Registro di C/S* secondo la normativa sui rifiuti;
 - *Registro EoW* (con tutti i crismi della ufficialità) in cui annotare i riferimenti delle varie fasi di gestione (scavo celle e formazione cumuli, attribuzione codici riconoscimento, ecc.);
 - *Registro di cantiere* presso il sito di destinazione finale.

La tracciabilità per i rifiuti verrà gestita, secondo quanto previsto dalla norma, tramite il Registro C/S, come segue:

- ✓ presa in carico dei rifiuti secondo l'operazione R13, con annotazione sull'apposito registro di C/S;
- ✓ scarico dei rifiuti dal registro R13 e carico nel registro R5 in relazione al quantitativo di sedimenti escavato, massimo ogni 2 giorni.

In tale modo si potrà tenere traccia dei rifiuti in stoccaggio R13 ancora da escavare e dei rifiuti in corso di procedimento di recupero R5. Nel campo annotazioni del Registro C/S verrà indicato il lotto (cumulo) che ogni singola partita di rifiuto è andato a formare, per correlazione con il Registro EoW.

Ai fini della tracciabilità del materiale di dragaggio recuperato si procederà invece alla tenuta di un Registro EoW come segue:

- ✓ all'atto della formazione di ogni lotto (cumulo) da 3.000 m³ verranno registrate, su un apposito Registro EoW, le celle da cui proviene il materiale che concorre alla formazione del lotto;
- ✓ ad ogni lotto sarà assegnato un codice identificativo, da riportare sul Registro EoW e sulla cartellonistica di identificazione del cumulo. Tale codice identificativo è altresì riportato nella dichiarazione di conformità e nel *Documento Di Trasporto (DDT)* da redigere ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ✓ per ogni lotto (cumulo) da 3.000 m³, una volta accertata la cessazione della qualifica di rifiuto, verrà infatti predisposta una *dichiarazione di conformità* da cui risultino:
 - dati del produttore;
 - tipologia e la quantità dei materiali;
 - attività di recupero effettuate;
 - sito di destinazione finale e modalità di impiego previste.

Tale dichiarazione di conformità dovrà essere presentata, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento al sito di destinazione finale;

- ✓ in fase di trasporto fuori sito, i materiali che cessano di essere rifiuti saranno accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal DDT, recante natura del materiale e peso del carico.

Ogni DDT sarà registrato nel Registro EoW in associazione con il lotto.

Il registro EoW potrà essere strutturato come segue:

Identificativo lotto	Celle di provenienza	Riferimento dichiarazione di conformità	Elenco DDT di uscita

Ai fini della tracciabilità del materiale presso il sito di destinazione finale si procederà invece alla tenuta del Registro di cantiere come segue:

- ✓ presso l'area logistica L2 verrà definita una griglia omogenea cui correlare il conferimento del materiale. Verranno quindi registrati, per ogni cella, i riferimenti di ogni singolo conferimento, annotando numero di Documento di Trasporto, peso del materiale, identificativo della dichiarazione di conformità;

15. In caso di difformità o violazione dei requisiti e delle procedure stabilite ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i materiali di dragaggio sottoposti alle operazioni di recupero in cassa di colmata restano assoggettati al regime dei rifiuti.
16. Per tutto quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le disposizioni normative per l'utilizzo dei materiali di dragaggio di cui all'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
17. Per il trasporto dei materiali di dragaggio devono essere utilizzati mezzi pesanti con cassoni telonati.
18. Deve essere effettuata la pulizia delle ruote dei mezzi prima dell'immissione sulla viabilità pubblica.
19. Il traffico indotto dal trasporto con mezzi pesanti dei materiali di dragaggio verso il sito di destinazione finale interessa le vie Destra Canale Molinetto e Sinistra Canale Molinetto, oltre alla via Classicana e alla viabilità di servizio dell'area portuale. L'assenza di corsia di pre-incanalamento per la svolta a sinistra per l'imbocco di via Classicana da via Destra Canale Molinetto può costituire un elemento di rallentamento del traffico e potenziale pericolo, per cui prima dell'inizio delle attività di cantiere presso la cassa di colmata, dovrà essere potenziata la segnaletica temporanea per avvertire gli utenti della strada dei potenziali rallentamenti.
20. In materia di inquinamento acustico, prima dell'inizio delle attività di cantiere sia presso la cassa di colmata, sia presso il sito di destinazione finale dei materiali di dragaggio, dovrà essere comunicato al Comune di Ravenna l'avvio di tali attività rumorose temporanee, utilizzando le procedure e la modulistica in uso.
21. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
(art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi)**

Condizioni

Si tratta dello scarico in acque superficiali (Canale Piombone collegato alla Pialassa Piombone, classificata area sensibile ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 smi) delle acque contenute nello stato di fatto nel fosso interno alla casse di colmata Centro Direzionale (lato via Fiorentini), ove ora sono depositati rifiuti costituiti da fanghi di dragaggio, nonché delle acque prodotte all'interno della stessa cassa di colmata e derivanti dal dilavamento dei cumuli di rifiuti durante l'attività funzionale al recupero dei rifiuti oggetto della presente AU. L'allontanamento di tali "acque reflue industriali" avviene mediante aspirazione, decantazione e successivo scarico in acque superficiali.

La pompa di aspirazione verrà mantenuta sollevata dal fondo per evitare il trasporto dei sedimenti presenti presenti sul fondale del fosso o altro punto all'interno della cassa di colmata durante le attività di formazione dei cumuli. La tubazione di prelievo sarà munita di un prefiltro a maglia di acciaio per evitare il trasporto di particelle grossolane. La pompa alimenterà la vasca di sedimentazione suddivisa in 3 setti, avente dimensioni 2,45 m x 6,70 m x 2,50 m per un volume utile complessivo pari a 28,76 m³. Il collegamento tra la zona di sedimentazione della vasca (primo e secondo setto) e il terzo setto avverrà mediante tubazione ove è inserito il torbidometro in linea, in grado di misurare *Torbidità* e *Solidi Sospesi*.

Il torbidometro permetterà un monitoraggio in continuo del contenuto di SST nel flusso in uscita delle acque reflue industriali con l'invio dei segnali ad apposita centralina.

Rispetto al valore limite di emissione per il parametro SST stabilito per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (80 mg/l), il sistema di monitoraggio sarà tarato per lanciare un segnale di allarme al superamento di un limite cautelativo fissato in 70 mg/l per più di 15 minuti. Quando il torbidometro rileva il parametro SST, se sotto soglia la pompa di scarico verso il corpo ricettore si attiverà, diversamente non vi sarà avvio della pompa; nel caso si attiverà il lampeggiante e l'addetto agirà sulle valvole in uscita per avviare il ricircolo in testa al sedimentatore, seguendo quanto previsto da apposita procedura.

Per la gestione degli allarmi e la taratura dello strumento, nonché per le modalità di riattivazione dello scarico a seguito di un allarme è stata predisposta una specifica procedura denominata *Doc. Gen. Rel. 12-r00 del 01/2020*.

A valle del sedimentatore sarà ubicato il punto ufficiale di prelevamento lungo la tubazione premente che dalla pompa di sollevamento rilancerà le acque trattate verso lo scarico finale, con portata stimata pari a 82 m³/h. Il punto ufficiale di prelevamento è costituito da uno stacco rappresentato da un "T" dotato di valvola di sezionamento (rubinetto).

Prendendo come riferimento gli esiti analitici delle acque contenute nelle due aree depresse presenti all'interno della cassa di colmat, emerge come le stesse siano caratterizzate almeno dalla presenza delle seguenti sostanze pericolose: *Cadmio*, *Selenio*, *Zinco* di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di determinazione di seguito riportati:

Sostanza pericolosa	Limite di rilevabilità
Cadmio	0,001 mg/l
Selenio	0,005 mg/l
Zinco	0,02 mg/l

per cui gli scarichi idrici oggetto della presente AU sono classificati come scarichi di "acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose".

Nell'area di cantiere presso la cassa di colmata è prevista l'installazione di box ad uso servizi igienici-doccia i cui reflui saranno destinati allo smaltimento come rifiuti presso impianti autorizzati.

È inoltre prevista l'installazione di un impianto di lavaggio ruote per gli autocarri in uscita dall'area di cantiere presso la cassa di colmata che, essendo a circuito chiuso, non produce scarichi di acque reflue e non è collegato ad alcun ricettore; è prevista una pulizia periodica del rifiuto accumulato per essere destinato allo smaltimento presso impianti autorizzati.

La planimetria della rete fognaria *Tav. 13 Rev. 01 del 01/2020*, ove sono illustrati i sistemi di trattamento, controllo e campionamento delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, costituisce parte integrante dalla presente AU e viene allegata.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, nel punto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ad eccezione dei parametri *Cloruri* e *Solfati* che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri *Azoto Totale* e *Fosforo Totale* che dovranno rispettivamente essere conformi ai valori limite di emissione di 10 mg/l e 1 mg/l, così come previsto dal PTCP della Provincia di Ravenna (area sensibile);
- 2) Prima dell'attivazione degli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in acque superficiali, il gestore è tenuto a presentare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, gli esiti delle fasi di avviamento e verifica dell'impianto di trattamento, tale da evidenziare il rispetto dei limiti di emissione sopra indicati;
- 3) L'attivazione dello scarico delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose dovrà essere comunicato, tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
- 4) Nei primi 6 mesi, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un campionamento mensile delle acque reflue industriali. Dopo i primi 6 mesi dall'attivazione dello scarico e fino al 12° mese, i campionamenti dovranno essere effettuati con cadenza bimestrale e successivamente con cadenza semestrale. Le risultanze analitiche dovranno essere tempestivamente trasmesse ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: *pH*, *BOD₅*, *COD*, *Fosforo Totale*, *Azoto Nitroso*, *Azoto Nitrico*, *Azoto Ammoniacale*, *Azoto Totale*, *Solidi Sospesi Totali*, *Idrocarburi Totali*, *Alluminio*, *Cadmio*, *Cromo Totale*, *Cromo VI*, *Ferro*, *Manganese*, *Mercurio*, *Nichel*, *Piombo*, *Rame*, *Selenio*, *Zinco*;
- 5) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi in acque superficiali, dovrà esserne data immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
- 6) Dovrà essere effettuata la necessaria manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (sedimentatore), al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
- 7) Deve essere adottata la procedura di gestione della sonda di monitoraggio dello scarico denominata *Doc. Gen. Rel. 12-r00 del 01/2020* che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata, in quanto riporta le modalità operative dell'intero sistema adduzione, trattamento e controllo delle acque reflue industriali;
- 8) Il punto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3) dell'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., dovrà essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza; dovrà essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE
(art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni

Le emissioni in atmosfera ascrivibili alle operazioni di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU derivano dall'attività di movimentazione dei materiali di dragaggio in cassa di colmata e relativa viabilità, per cui sono di tipo diffuso.

Prescrizioni

- 1) Quale previsione degli interventi di minima da attuare per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente derivanti dalle operazioni di recupero dei materiali di dragaggio in cassa di colmata, deve essere adottata la seguente procedura operativa:

Viabilità interna al cantiere*Modalità di attuazione:*

Per il contenimento delle polveri emesse dai mezzi che percorrono la viabilità interna alla cassa di colmata si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Copertura del cassone di carico.
- Limitazione della velocità massima a 30 km/h.
- Bagnatura periodica della viabilità.

Per l'esecuzione di tale intervento sarà tenuta a disposizione un'autobotte, attrezzata nella parte posteriore con ugelli eroganti un getto d'acqua, rifornita in area esterna.

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

- Copertura dei cassoni di carico: per ogni transito
- Limitazione della velocità massima a 30 km/h: per ogni transito
- Bagnatura della viabilità:

Nel periodo estivo (da aprile a settembre) la bagnatura avverrà 1 volta al giorno, indicativamente a metà giornata.

Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità.

In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte fino al terzo giorno successivo al termine delle precipitazioni.

Nel periodo invernale (da ottobre a marzo) la bagnatura avverrà 1 volta alla settimana.

Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di ridurre la frequenza in relazione allo stato di umidità della viabilità.

In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte e riprese a materiale asciutto e polveroso.

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dal Capo cantiere.

Registrazioni:

Le operazioni di bagnatura vengono annotate in apposito Registro.

Nel medesimo Registro vengono annotati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

Movimentazione del materiale*Modalità di attuazione:*

Per il contenimento delle polveri emesse in fase di carico/scarico si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali;
- Bagnatura periodica dei materiali.

Per l'esecuzione di tale intervento sarà tenuta a disposizione un'autobotte, attrezzata nella parte posteriore con ugelli eroganti un getto d'acqua, rifornita in area esterna.

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

- Minimizzazione delle altezze di caduta dei materiali: per ogni carico/scarico

- Bagnatura dei materiali, in fase di escavo, sul fronte di escavo e nell'area di deposito e sagomatura. Poiché il materiale è coesivo, la bagnatura dei cumuli è finalizzata alla formazione di una crosta superficiale che impedisce la dispersione di polveri. Per tale motivo si prevede di effettuare la bagnatura solamente sui fronti in cui tale coesione viene rotta per effetto dell'azione meccanica dei mezzi d'opera. Poiché il materiale presente all'interno della cassa è molto umido, il Direttore dei lavori / Capo cantiere potrà decidere di non effettuare la bagnatura in relazione allo stato di umidità del materiale. In caso di pioggia le operazioni di bagnatura verranno interrotte.

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dal Capo cantiere.

Registrazioni:

Le operazioni di bagnatura dei cumuli vengono annotate in apposito Registro.

Nel medesimo registro vengono annotati i motivi per cui la bagnatura non viene eventualmente effettuata; in tal caso l'annotazione deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione se l'attività prevista viene annullata o spostata in altra data.

Viabilità esterna al cantiere

Modalità di attuazione:

Per il contenimento delle polveri emesse dai mezzi in uscita dalla cassa di colmata, si prevede l'attuazione dei seguenti accorgimenti:

- Copertura del cassone di carico;
- Transitato attraverso il lavaruote.
- Pulizia mediante spazzatrice della strada in uscita dalla cassa di colmata, in caso di imbrattamento

Responsabilità:

Direttore dei lavori / capo cantiere

Frequenza:

Ad ogni uscita del camion dalla cassa di colmata

Controllo:

Il rispetto delle procedure previste viene verificato dal Capo cantiere.

Registrazioni:

Le eventuali operazioni di pulizia, mediante spazzatrice, della sede stradale in uscita dal cantiere vengono annotate in apposito Registro.

- 2) L'apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'attività, su cui annotare le operazioni di bagnatura e/o le motivazioni della mancata attuazione nonché le operazioni di pulizia mediante spazzatrice deve essere tenuto costantemente aggiornato e conservato presso la sede operativa, a disposizione degli organi di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.